

## AS 1836

**Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture, utilization and storage (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia**

### **Audizione UNEM presso 8<sup>a</sup> Commissione permanente**

#### **Chi è Unem**

Unione Energie per la Mobilità riunisce le principali imprese che operano nei settori della raffinazione, dello stoccaggio e della distribuzione di prodotti petroliferi e low carbon. Il settore della raffinazione, infatti, anche alla luce della transizione energetica e degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo, è impegnato in una profonda trasformazione strutturale con una progressiva riduzione delle attività tradizionali e una crescente espansione della produzione di carburanti a bassa emissione di carbonio.

#### **Il contesto attuale**

Il Regolamento (UE) 2024/1787 sulle emissioni di metano (MER) introduce requisiti stringenti in materia di monitoraggio, reporting e verifica (MRV) e obblighi di riduzione delle emissioni in fase di produzione *in situ*, imponendo agli importatori europei di petrolio e gas di garantire che i fornitori extra-UE adottino standard specifici. Tuttavia, si tratta di obblighi il cui adempimento dipende da Paesi terzi e da produttori sui quali gli importatori europei non hanno né controllo né un'effettiva capacità di influenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà quindi possibile importare petrolio e gas solo in presenza di evidenze di conformità lungo la filiera a meno di incorrere in ingenti sanzioni – fino al 20% del fatturato annuo.

Sebbene da diversi anni il settore sia impegnato a ridurre le emissioni di metano, i requisiti previsti dal Regolamento in relazione all'equivalenza dei sistemi di monitoraggio, rendicontazione e verifica (MRV) da parte dei paesi produttori non sono ancora soddisfatti. Difatti, alla luce dei riscontri disponibili, emerge una scarsa disponibilità dei produttori internazionali ad adeguarsi.

Un recente studio pubblicato da Wood Mackenzie dimostra che, in assenza di interventi correttivi, l'attuale configurazione del Regolamento potrebbe escludere, in quanto risulterebbero non conformi, fino all'87% delle importazioni di petrolio (95% nel caso

dell'Italia) e al 43% di quelle di gas in Europa, con gravi conseguenze in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e di efficienza dei processi produttivi. Il rischio è di una contrazione dell'attività di raffinazione in Europa fino a quasi la metà della capacità produttiva esistente (corrispondente alla chiusura di circa 40 raffinerie), con un conseguente incremento dei prezzi dei carburanti e un evidente impatto in termini di sostenibilità energetica e sociale per il Paese. Tale quadro sta già determinando criticità evidenti nelle negoziazioni dei contratti di fornitura per il 2027 in un contesto geopolitico già complesso.

Pertanto, pur condividendo pienamente gli obiettivi ambientali, si ritiene indispensabile un intervento urgente volto a garantire un'applicazione efficace e sostenibile del Regolamento.

Diversi Paesi stanno chiedendo un differimento delle disposizioni da parte della Commissione UE per evitare pesanti rischi sulla sicurezza degli approvvigionamenti di greggio. In assenza di differimenti sono necessarie rapide ed efficaci Raccomandazioni da parte della Commissione UE, per quanto le stesse non possano garantire il livello di certezza del diritto richiesto.

### **Le proposte di Unem**

In attesa che l'Europa intervenga sul Regolamento, a livello nazionale, si rende necessario intervenire sul quadro sanzionatorio di cui all'art. 4 del disegno di legge in oggetto.

È necessario, infatti, rivedere la tempistica di attuazione al fine di consentire l'individuazione di soluzioni tecnicamente praticabili e giuridicamente solide attraverso alcuni adeguamenti mirati del Regolamento.

Si chiede quindi che l'applicazione dei regimi sanzionatori sia rinviata per un periodo di almeno tre anni, in ragione della reale capacità di implementazione del Regolamento, con un congruo termine per la messa in atto delle Raccomandazioni, definendo percorsi di conformità realistici e gradualmente che tengano conto delle effettive capacità dei Paesi produttori, con tempistiche adeguate.

Sarebbe peraltro opportuno subordinare l'entrata in vigore delle sanzioni alla verifica dell'assenza di effetti pregiudizievoli sul regolare approvvigionamento del mercato nazionale ed europeo, nonché introdurre una clausola di salvaguardia che consenta, a regime, la sospensione delle sanzioni in caso di rischi per la sicurezza energetica.

Infine, è indispensabile favorire accordi quadro, bilaterali o multilaterali, tra l'Unione Europea e i principali Paesi produttori volti a favorire il progressivo allineamento agli standard richiesti dal Regolamento, e quindi dagli importatori europei, nonché ad evitare distorsioni dei flussi commerciali che determinerebbero una significativa contrazione della competitività europea e nazionale.

In assenza degli interventi proposti, vi è il concreto rischio che la normativa comprometta non solo la sicurezza energetica nazionale ed europea, ma anche il conseguimento degli stessi

obiettivi ambientali, determinando uno spostamento delle attività verso Paesi non soggetti ad analoghi vincoli regolatori.